

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 1 - Denominazione, sede e durata**

È costituita l'associazione culturale "Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica" (di seguito "Associazione"), con sede legale in Torino, Via San Francesco D'Assisi n. 22.

Per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata, salvo i casi di scioglimento e liquidazione di cui all'art. 24.

L'Associazione non ha fini di lucro.

### **Art. 2 - Scopo**

L'Associazione persegue in via esclusiva le seguenti finalità:

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale della maturazione e della crescita civile e professionale attraverso il metodo del lifelong learning;
- diffondere la cultura d'impresa fra tutti gli operatori economici;
- promuovere la crescita culturale e professionale degli under 35 nelle materie giuridiche ed economiche;
- ampliare la conoscenza della cultura d'impresa, giuridica ed economica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- promuovere e diffondere la ricerca, la cultura d'impresa, la formazione e l'alta formazione interdisciplinari nei settori giuridico ed economico;
- amministrare, gestire e promuovere centri di ricerca e istituti di formazione operativi nei campi giuridico ed economico.

Tali finalità sono realizzate avvalendosi delle competenze e delle esperienze di studiosi, professionisti, operatori economici ed Istituzioni, attraverso la promozione di ricerche interdisciplinari e la realizzazione di pubblicazioni e studi, sia sulla realtà italiana sia su quella degli ordinamenti giuridici degli altri Paesi.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) rappresentare una sede di confronto per tutte le parti interessate ai temi della regolamentazione delle attività economiche;
- b) realizzare e diffondere studi e ricerche;
- c) contribuire e stimolare il processo legislativo italiano e comunitario;
- g) promuovere e approfondire la cultura d'impresa nel Paese e la sensibilizzazione di tutti gli interessati attraverso convegni, seminari, tavole rotonde, incontri di studio o quant'altro necessario per il raggiungimento dei fini indicati.

A tali scopi l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee conformi con il presente Statuto e la normativa vigente.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- sviluppare rapporti di collaborazione con Università statali e private, italiane od estere, con Amministrazioni centrali e locali, con altre istituzioni culturali, con enti, con le Authorities e, in genere, con altri organismi pubblici o privati, italiani od esteri;
- coordinare le proprie iniziative con quelle di altre associazioni o fondazioni o istituti analoghi, aventi finalità affini operanti a livello locale, nazionale o internazionale anche attraverso l'istituto dell'affiliazione;
- pubblicare, in tutto o in parte, i risultati dell'attività di ricerca, svolgere corsi, seminari ed altre attività per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- organizzare o partecipare a convegni, dibattiti, conferenze, giornate di studio e tavole rotonde, nazionali ed internazionali;

- assumere incarichi per lo svolgimento di ricerche e studi di interesse collettivo;
- organizzare missioni di studio e di ricerca in altri Paesi nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con altre istituzioni italiane ed estere;
- stipulare con enti pubblici o privati convenzioni di qualsiasi tipo che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- partecipare e cooperare con associazioni, enti ed Istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o similari e comunque connessi.

L'Associazione potrà svolgere attività commerciale, anche in via abituale, che sia strumentale o meno al perseguimento del fine ideale, con riferimento anche alla realizzazione di iniziative formative e alla diffusione e commercializzazione di prodotti editoriali e audiovisivi tramite qualsiasi mezzo.

Essa potrà ricevere contributi e liberalità da chiunque anche sotto forma di sponsorizzazioni e patrocinio.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

### **Art.3 - Requisiti degli Associati**

L'Associazione è aperta, secondo quanto specificato all'articolo 4, a tutti i soggetti – in via esemplificativa e non tassativa ad enti di diritto privato, enti di diritto pubblico, associazioni professionali e persone fisiche - che operano nel mondo economico e che sono interessati, in ragione della loro attività, ad approfondire tematiche giuridiche ed economiche ed a collaborare con l'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi.

### **Art. 4 - Categorie di Associati**

Sono ammesse a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di Associati:

- Associati fondatori: coloro che hanno avviato, partecipato e contribuito a realizzare il progetto dell'Associazione e sono intervenuti alla sua costituzione provvedendo a dotarla di un patrimonio iniziale ovvero assumendo la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'Associazione stessa.

Sono altresì considerati Associati fondatori coloro che contribuiscono, successivamente alla costituzione dell'Associazione, a integrarne il patrimonio iniziale in misura non minore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), nonché coloro che abbiano acquisito, nell'esercizio della propria professione o attività, prestigio e autorevolezza riconosciuti dal mondo economico; in base a tali requisiti vengono nominati dal Consiglio Direttivo con delibera adottata con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti; la proposta dovrà essere riportata esplicitamente nell'ordine del giorno.

La loro appartenenza all'ente è a carattere perpetuo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

- Associati ordinari: coloro che, intendendo fornire un concreto contributo di studio, ricerca o supporto alle attività dell'Associazione ovvero intendendo usufruire delle sue attività, ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione in qualità di socio di Università, Enti universitari e centri culturali potrà avvenire anche mediante la messa a disposizione a titolo gratuito a favore dell'Associazione di propri ricercatori o collaboratori scientifici. Parimenti potrà avvenire per i professionisti, gli accademici e gli operatori economici che mettano a disposizione dell'Associazione, a titolo gratuito, le loro competenze. In tali casi tali enti e persone potranno essere esentati dal contributo sociale con delibera del Consiglio Direttivo.

La partecipazione dei soci ordinari all'Associazione ha durata annuale, tacitamente rinnovabile salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo o salvo recesso, ed è subordinata al regolare versamento della quota annuale che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati ordinari hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e possono, in qualunque momento, richiedere di divenire Fondatori.

- Associati onorari: le sole persone fisiche che per studi, opere ed iniziative si sono distinti per particolari meriti professionali o scientifici. La loro appartenenza all'ente è a carattere perpetuo, sono eleggibili alle cariche sociali, ma non hanno diritto di voto.

Gli associati enti di diritto privato, enti di diritto pubblico e enti privi di personalità giuridica partecipano all'attività istituzionale dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato all'uopo designato.

#### **Art. 5 - Decadenza dell'Associato**

Dalla qualità di associato si decade quando:

- a) non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) per gli Associati fondatori non intervenuti nell'atto costitutivo, sia stato omesso il versamento del contributo al patrimonio dell'Associazione o della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
- c) per gli Associati ordinari, sia stato omesso il pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, dopo sei mesi dalla scadenza;
- d) si siano tenuti comportamenti che possono arrecare danno all'immagine ovvero ingovernabilità dell'Associazione.

La decadenza degli Associati fondatori e ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri ed è portata a conoscenza dell'associato tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

L'associato decaduto, entro quindici giorni dalla comunicazione con la quale gli è stato comunicato il provvedimento di decadenza, può ricorrere al Conciliatore nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 25.

Gli Associati decaduti non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere la restituzione delle quote associative.

#### **Art. 6 - Recesso dell'Associato**

Il recesso può esercitarsi in ogni tempo, con preavviso di sessanta giorni, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo fatta pervenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altro mezzo ritenuto idoneo dallo stesso Consiglio.

Gli Associati receduti non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere la restituzione delle quote associative e, ove non abbiano provveduto, sono obbligati al pagamento delle quote annuali (non frazionabili) dovute sino al momento dell'efficacia del recesso.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri degli Associati**

La qualità di Associato è intrasmissibile.

Tutte le categorie di Associati hanno diritto a:

- a) partecipare come uditori alle attività formative realizzate dall'Associazione a condizioni economiche agevolate rispetto ai terzi, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
- b) formulare proposte progettuali o commissionare ricerche e studi che siano connesse con l'attività dell'Associazione;

c) ricevere copia delle pubblicazioni edite dall'Associazione a condizioni economiche agevolate rispetto ai terzi, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ciascun Associato è tenuto a versare al Segretario, entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione, la quota associativa ovvero, in caso di Associato fondatore, il contributo al patrimonio.

Il contributo associativo annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati devono tutelare gli interessi e le finalità dell'Associazione e diffondere quanto più possibile i valori di cui l'Associazione si fa promotrice.

Spetta all'Associazione la titolarità del diritto di sfruttamento relativo alle opere eventualmente realizzate dai propri Associati o con la loro collaborazione.

#### **Art. 8 - Gratuità delle prestazioni**

Le prestazioni degli Associati sono, in via generale, volontarie ed a titolo gratuito.

L'Associazione può avvalersi, per il raggiungimento dello scopo associativo, di prestazioni retribuite di lavoro dipendente o di lavoro autonomo rese anche da Associati.

La decisione sull'assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari**

Il patrimonio sociale è indivisibile. L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- a) patrimonio messo a disposizione da Associati fondatori;
- b) quote associative e contributi degli Associati ordinari;
- c) eredità, donazioni, legati, elargizioni, lasciti o contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- d) proventi di iniziative attuate e/o promosse dall'Associazione;

e) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

### **Art. 10 - Obbligazioni**

Ai sensi dell'articolo 38 del Cod. Civ. delle obbligazioni assunte con i terzi risponde il patrimonio sociale nonché, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

### **Art. 11 - Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Direttore;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

### **Art. 12 - Assemblea**

L'Assemblea è costituita dagli Associati fondatori e ordinari e delibera come segue. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata per iscritto di almeno un terzo degli Associati fondatori.

L'Assemblea è convocata con preavviso di almeno 10 giorni, mediante comunicazione per posta elettronica agli indirizzi comunicati dagli Associati. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora stabilita per la convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli Associati fondatori, quale che sia il numero degli Associati ordinari intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli Associati fondatori e qualunque sia il numero degli Associati ordinari intervenuti.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante audio/video conferenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con la maggioranza degli Associati fondatori presenti, purché non consti il voto contrario dei 4/5 degli Associati ordinari presenti, se questi rappresentano almeno i 2/3 di tutti gli Associati ordinari.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per le modifiche statutarie. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione delle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo con il testo proposto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3 degli Associati fondatori, purché non consti il voto contrario dei 4/5 degli Associati ordinari.

### **Art. 13 - Funzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea:

- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché la relazione sull'attività svolta, determinando la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- elegge fino a due membri del Consiglio Direttivo proposti dagli Associati ordinari;
- delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, nonché su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 14 - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza di questo, dal Vicepresidente.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale da trascriversi entro trenta giorni nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario da lui nominato in sede di Assemblea.

#### **Art. 15 - Il Direttore**

L'Associazione è diretta e amministrata da un Direttore o da un Consiglio Direttivo.

Qualora sia nominato e/o incaricato un Direttore, questi avrà tutti i poteri, i compiti e le funzioni che il presente Statuto assegna al Consiglio Direttivo.

Al Direttore potranno anche essere riconosciuti ed assegnati tutti i poteri, i compiti e le funzioni che il presente Statuto assegna al Presidente e al Segretario. Il Direttore potrà dunque assumere il ruolo di Presidente e rappresentare l'Associazione.

Il Direttore ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo associativo, nessuno escluso o eccettuato.

Al Direttore sarà corrisposta, oltre al rimborso delle spese documentate inerenti alla sua carica, un'equa remunerazione per l'attività prestata in favore dell'Associazione.

Il Direttore è nominato e incaricato dagli Associati fondatori e, in caso di conclusione dell'incarico per qualsivoglia ragione, resta in carica fino alla designazione del nuovo Direttore o dei nuovi membri del Consiglio Direttivo da parte degli Associati fondatori.

#### **Art. 16 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre membri componenti.

Ciascuno degli Associati fondatori può nominare sino a tre membri del Consiglio Direttivo. Fino a due membri possono essere nominati dall'Assemblea tra i candidati proposti dagli Associati ordinari.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo nominati dagli Associati fondatori decadono al venir meno delle condizioni soggettive che ne avevano determinato la designazione espressamente indicate nell'atto di nomina, ma restano in carica fino alla designazione dei nuovi membri da parte degli Associati fondatori.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Le riunioni possono svolgersi anche senza la compresenza di tutti i componenti nella sede dell'Associazione mediante audio/video conferenza.

Ai componenti del Consiglio Direttivo è riconosciuto solo il rimborso delle spese documentate inerenti allo svolgimento della loro carica, salvo il caso di particolari incarichi assegnati a tutti od alcuni di loro per il perseguimento delle finalità sociali; in tale ultimo caso, oltre al rimborso delle spese documentate inerenti alla carica, spetta al componente incaricato un'equa remunerazione per l'attività prestata in favore dell'Associazione.

#### **Art. 17 - Funzioni del Consiglio Direttivo**

È compito del Consiglio Direttivo:

- a) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- b) determinare le attività da svolgere per il raggiungimento dello scopo associativo;
- c) ove non sia nei poteri del Presidente, deliberare in ordine alla stipula di tutti gli atti, i contratti e le convenzioni inerenti l'attività sociale;
- d) sottoporre all'Assemblea eventuali modifiche da apportare allo Statuto;

- e) predisporre i regolamenti interni;
- f) deliberare in ordine all'ammissione e alla decadenza degli Associati fondatori e ordinari;
- g) redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre, tramite il Presidente, all'approvazione dell'Assemblea, assieme alla relazione annuale sull'attività svolta;
- h) stabilire l'entità della quota associativa;
- i) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- l) istituire commissioni o gruppi di lavoro, che potranno anche collaborare con eventuali commissioni di studio istituite in seno al Comitato Scientifico ovvero con commissioni esistenti nell'ambito delle strutture proprie degli Associati fondatori;
- m) assistere il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
- n) formulare proposte all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo associativo, nessuno escluso o eccettuato.

Le funzioni del Consiglio Direttivo di cui alle lettere b) e c) possono essere delegate anche in via continuativa al Presidente fermo restando le funzioni di indirizzo sulle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro appositamente nominati e può essere coadiuvato, per particolari questioni, da esperti con remunerazione concordata in via preventiva rispetto all'incarico.

### **Art. 18 - Il Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, e:

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- formula programmi da sottoporre, una volta approvati dal Consiglio Direttivo, al vaglio dell'Assemblea;
- svolge le funzioni delegategli dal Consiglio Direttivo.

Il mandato del Presidente ha durata quinquennale e può essere rinnovato.

Il Presidente può disporre di un fondo per le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo le disposizioni del bilancio preventivo approvato annualmente dall'Assemblea.

#### **Art. 19 - Il Vicepresidente e il Segretario**

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

Il Segretario assiste il Presidente e il Vicepresidente nell'esercizio delle attività istituzionali.

#### **Art. 20 - Il Comitato d'Onore**

Il Presidente, con l'assenso del Consiglio Direttivo, designa un Comitato d'Onore per il maggior prestigio scientifico ed accademico dell'Associazione.

Del Comitato fanno parte gli Associati onorari ed eminenti personalità italiane e straniere.

Tale incarico, a durata indeterminata, è a titolo gratuito e non attribuisce lo status di associato né il diritto di concorrere alle deliberazioni associative.

Il Comitato d'Onore non costituisce un organo associativo.

#### **Art. 21 - Il Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico, nominato per la prima volta dagli Associati fondatori e, successivamente, dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Comitato è composto da un minimo di cinque membri scelti tra studiosi o esponenti di rilievo del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale, anche se cessati dal servizio attivo.

Il Comitato Scientifico elabora proposte in merito ai temi di ricerca e valuta annualmente i risultati conseguiti riferendone al Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Comitato Scientifico è designato per la prima volta dagli Associati fondatori e, successivamente, dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina dei componenti e ha il compito di coordinare le attività collegiali dell'organo.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può attribuire ai singoli componenti del Comitato Scientifico la responsabilità di specifici progetti di ricerca, di oggetto e durata predeterminati. In tal caso può essere previsto un compenso, stabilito dal Consiglio Direttivo. Viene rimesso al Presidente del Comitato Scientifico il potere di auto-organizzazione e la modalità di svolgimento dei propri lavori.

Il Presidente del Comitato Scientifico è tenuto a redigere, consegnare ed illustrare al Consiglio Direttivo, con cadenza annuale, alla data di approvazione del bilancio, una Relazione circa le attività svolte nel periodo e la programmazione delle attività da espletare nell'esercizio successivo.

Il Comitato Scientifico non costituisce un organo associativo.

### **Art. 22 - Il bilancio**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre entro il mese di aprile all'esame dell'Assemblea per la loro approvazione.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere redatti in conformità alle disposizioni di legge, principi contabili e raccomandazioni emanati dagli organi deputati alla loro statuizione.

I bilanci devono essere depositati presso la sede sociale almeno otto giorni prima della convocazione dell'Assemblea competente alla loro approvazione.

L'esercizio amministrativo coincide con l'anno solare.

È vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, salvi i casi previsti dalla legge.

### **Art. 23 - Libri sociali e registri contabili**

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro giornale della contabilità sociale.

Tutti i libri, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati a cura del Presidente.

Tutti i libri sono consultabili dagli Associati previa richiesta scritta concordando con la segreteria il giorno e l'ora in cui gli stessi saranno disponibili; gli Associati potranno estrarre copia dei verbali a loro spese.

### **Art. 24 - Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento, necessario o volontario, e la messa in liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria con le maggioranze previste all'art. 12 del presente Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo.

La liquidazione è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea, in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui ad essa si farà luogo.

L'eventuale attivo netto residuo del patrimonio comune sarà devoluto, su decisione dell'Assemblea da adottarsi con le maggioranze dell'Assemblea ordinaria, ad altre

organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ad organizzazioni di pubblica utilità aventi analoghe finalità.

### **Art. 25 - Tentativo di conciliazione e Collegio Arbitrale**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione e i singoli Associati, o tra gli Associati medesimi, o tra uno o più di essi e gli Organi Associativi in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dello Statuto e, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giurisdizionale.

La nomina del conciliatore, Organo unipersonale, sarà effettuata con l'accordo di tutte le parti in lite e, ove questo non fosse raggiunto, su designazione del Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte.

Il tentativo conciliatorio dovrà concludersi entro 60 (sessanta) giorni dal momento della intervenuta nomina del Conciliatore.

E' espressamente convenuto che tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di conciliazione, ivi comprese l'eventuale proposta del Conciliatore e le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto alla stessa, hanno carattere di riservatezza e non potranno in alcun modo essere utilizzate nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'insuccesso della conciliazione.

Ove la conciliazione non abbia successo, il Conciliatore redigerà un verbale di mancata conciliazione in cui preciserà quali parti abbiano presenziato alla procedura e darà atto dell'insuccesso della procedura, senza fornire alcun elemento ulteriore sulla stessa.

Solamente a questo punto la controversia potrà essere devoluta dalle medesime parti in lite alla giurisdizione.

**Art. 26 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento agli articoli 36 e ss. Cod. Civ. ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.